



**COMUNE DI PISA**  
**Avvocatura Civica**

~  
**Via della Scuola n. 12**  
**56127 PISA**

Tel: +0039 050 9711276  
Fax: +0039 050 3136004  
e-mail: [caponi@comune.pisa.it](mailto:caponi@comune.pisa.it)  
e-mail: [lazzeri@comune.pisa.it](mailto:lazzeri@comune.pisa.it)  
e-mail: [g.gigliotti@comune.pisa.it](mailto:g.gigliotti@comune.pisa.it)

Tar Toscana Sentenza n.911/2015.La Curatela del Fallimento Le camelie s.r.l.  
c/Comune di Pisa (38a2014)

Con atto notificato in data 3/11/2014, la Curatela del fallimento Le Camelie s.r.l. proponeva ricorso al Tar Toscana per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale DN-18/274 del 16/07/2014 con la quale è stato imposto al curatore fallimentare di procedere allo smontaggio di due gru presenti nel cantiere posto in località Tirrenia, via Pisorno, via Castagni e via Gladioli, gru presenti da tempo sul cantiere, da tempo non più operativo.

A seguito di molteplici segnalazioni dei cittadini, l'ufficio Edilizia privata effettuava un sopralluogo dal quale risultava che effettivamente da tempo l'area di cantiere era occupata da due gru, prive di cablaggio elettrico, che, secondo i vigili del fuoco, anche essi intervenuti sul posto, avrebbero dovuto essere smontate. Considerate tali circostanze, il Comune adottava l'ordinanza dirigenziale, poi impugnata dalla Curatela.

La curatela eccepiva sostanzialmente la carenza di legittimazione passiva poiché il curatore, quale ausiliario del Giudice, svolge compiti di rilievo pubblicistico nell'ambito della procedura concorsuale esclusivamente funzionali alla liquidazione dell'eventuale patrimonio fallimentare e alla distribuzione dell'attivo della massa dei creditori nell'ambito delle direttive impartite dal Tribunale ma non è e non diventa il legale rappresentante dell'impresa fallita, né subentra in alcun modo nella posizione giuridica in precedenza rivestita dalla fallita.

In proposito il curatore sottolineava che le gru non erano, peraltro, di proprietà della società fallita ma di altro soggetto e cioè dell'impresa esecutrice dei lavori.

Con sentenza 911/2015, il Tar annullava l'ordinanza adottata, considerato che da parte dell'Ente vi è stato un difetto di istruttoria circa la individuazione del soggetto a cui compete la rimozione delle gru; le gru, infatti, sono di proprietà dell'impresa esecutrice dei lavori.

Il Tar riteneva, altresì, che vi fosse stata una violazione dell'art. 7 l.n.241/1990 che impone la comunicazione dell'avvio del procedimento, considerato che non vi erano ragioni di urgenza che giustificassero la mancata comunicazione dello stesso.

Alla soccombenza segue la condanna del Comune al pagamento delle spese processuali pari a € 3000,00=, oltre accessori.

Il funzionario  
avv. Gloria Lazzeri

